Provincia di Rimini

Servizio Ambiente

via Dario Campana 64
47900 Rimini
tel. 0541 716111
fax 0541 716241
www.provincia.rimini.it

Prot. 7246 C0302 Rimini 14 FEB. 2008

Alla Ditta
GIORGI ANGELO
Via San Martino in Riparotta, 2/B
Rimini

Al Sindaco del
Comune di
Rimini

Al Responsabile del Dipartimento di
Sanità Pubblica A.U.S.L.
Via Coriano, 38
Rimini

Al Responsabile del Servizio Territoriale
A.R.P.A. - Sezione di Rimini
Via Settembrini, 17/d
Rimini

Oggetto: Trasmissione atto.

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia del Provvedimento **n. 26 del 13.02.2008**. Art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 – D.Lgs. n. 209/2003. Ditta GIORGI ANGELO - Rimini. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi – autodemolizione, nell'impianto ubicato in Comune di Rimini - Via San Martino in Riparotta, 2/B.

La presente è inviata all'A.R.P.A. Sezione di Rimini, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
(Dott.ssa Viviana De Podestà)

pm/lct052.doc

AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 26 del 13/02/2008

OGGETTO: **ART. 210 DEL D.LGS. N. 152/2006 – D.LGS. N. 209/2003 - DITTA GIORGI ANGELO - RIMINI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15), MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI – AUTODEMOLIZIONE, NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIMINI - VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B**

VISTI

- l'art. 210 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, il quale individua nella Regione l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- la L.R. n. 5/2006 e ss.mm.ii. con la quale la Regione Emilia Romagna ha confermato le funzioni in materia ambientale conferite alle Province, comprendendo quindi anche le competenze inerenti il rilascio delle suddette autorizzazioni già delegate con L.R. n. 3/1999;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti, stabilendo i requisiti impiantistici richiesti per i centri di raccolta nonché i criteri di gestione degli stessi;
- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 "Primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori";

- il D.M. Ambiente del 05.02.1998 che fissa le norme per il recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 la quale stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione delle garanzia finanziaria;
- la Decisione 2000/532/CE e s.m., che istituisce il catalogo europeo dei rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione rilasciata alla ditta Giorgi Angelo – Rimini, con Atto prot. n. 11125 C0302 del 25.02.2003 così come modificata con Atto n. 321 del 22.12.2005, e finalizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare/messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi – autodemolizione, presso l'impianto ubicato in Comune di Rimini - Via San Martino in Riparotta, 2/B, avente scadenza il 28.02.2008;

VISTA la domanda presentata in data 10.08.2007 ed integrata il 13.02.2008, dalla ditta Giorgi Angelo, avente sede legale in Rimini - Via San Martino in Riparotta, 2/B, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Atto n. 11125/2003 e s.m. e contestuale richiesta di variante sostanziale dell'impianto mediante l'installazione di una cosiddetta "isola di bonifica" e di un bruciatore di gas residui;

VISTA la Del. G.P. n. 217 del 20.11.2007 con la quale è stato approvato il progetto di variante richiesto;

CONSIDERATO che i rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione alle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4), come indicato in allegato, appartengono alle seguenti tipologie: rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACQUISITI agli atti:

- dichiarazione antimafia resa, ai sensi del D.P.R. n.252/1998 e dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta, nella persona del Sig. Giorgi Angelo;
- certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta, sig. Giorgi Angelo, emesso in data 16.01.2008;
- parere emesso dall'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Rimini con nota Prot. n. 6955 del 28.09.2007, che si esprime favorevolmente, sotto il profilo igienico-ambientale, al rilascio dell'autorizzazione;
- parere favorevole del Comune di Rimini, espresso con note prot. n. 170819 del 21.09.2007 e n. 204016 del 16.11.2007;

VISTO il pagamento delle spese istruttorie effettuato dalla ditta Giorgi Angelo, per l'ammontare € 77,47;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Servizio Provinciale Ambiente, sotto l'aspetto tecnico amministrativo, favorevoli al rinnovo richiesto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Salvatori;

RITENUTO che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione richiesto, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento e fatte salve eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme, in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO inoltre, in considerazione della difficoltà riscontrata dagli operatori nel prestare garanzie finanziarie relative a tutto il periodo di vigenza dell'autorizzazione, di suddividere la durata decennale della garanzia finanziaria in due intervalli di tempo, pur mantenendo la continuità della garanzia stessa;

VISTO che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Dirigente del Serv. Programmazione e Controllo, Bilancio ed Attività di

Supporto al Consiglio Prov.le, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

DISPONE

1. di autorizzare per quanto di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Rimini, fatte salve le altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, la ditta **Giorgi Angelo**, con sede legale in Comune di Rimini - Via San Martino in Riparotta, 2/B, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi –autodemolizione- nell'impianto ubicato in Comune di **Rimini - Via San Martino in Riparotta, 2/B**, in area distinta al C.T. del Comune di Rimini al foglio n. 52, particelle n. 288 e 4, nel presupposto ed a condizione che la ditta Giorgi Angelo operi nel rispetto e con l'osservanza dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs.n. 152/2006;
2. di stabilire che la ditta interessata dovrà presentare tempestivamente alla Provincia di Rimini, il documento attestante la prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 133 della L.R. n. 3/1999, come di seguito specificato:
   a. la garanzia finanziaria, dovrà essere prestata, con le modalità previste dalla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo complessivo di **€ 192.850,00, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione ed a pena di revoca della medesima** in caso di inadempienza, e dovrà avere durata fino ai **2 anni** successivi alla data corrispondente ai primi cinque anni di vigenza dell'autorizzazione;

b. la durata della garanzia finanziaria di cui al precedente punto a., dovrà essere prorogata, **entro** la data corrispondente ai primi cinque anni di vigenza dell'autorizzazione **a pena di decadenza automatica dell'Autorizzazione** in caso di inadempienza, fino ai **2 anni** successivi alla scadenza della presente autorizzazione;

c. l'importo di cui al punto a., potrà essere **ridotto** nel caso in cui venga presentata all'Amministrazione provinciale, unitamente alla garanzia finanziaria, copia conforme autenticata del certificato **Uni En ISO 14001 o della registrazione EMAS, riferito all'impianto in oggetto**;

3. di stabilire che i rifiuti ammessi alle suddette operazioni R13, D15 e R4, siano unicamente quelli elencati all'allegato "A", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
4. di ammettere al deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **tons. 1200,35**;
5. di ammettere alle operazioni di recupero (R4), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **tons. 4.000/a**;
6. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia di gestione rifiuti, nonché eventuali integrazioni, revisioni e modifiche del D.Lgs. n. 152/2006 e delle conseguenti norme attuative;
7. di vincolare l'autorizzazione, oltre che al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:

a. l'attività dovrà svolgersi all'interno del centro avente una superficie complessiva di mq. 5.255;

b. dovranno essere mantenuti in buono stato la recinzione perimetrale ed il mascheramento a verde del centro mediante alberature ad alto fusto di altezza minima di 6/8 mt. e siepe sempreverde di altezza non inferiore a 2 mt.;

c. il posizionamento della pressa scarrabile dovrà garantire la percorribilità e l'ispezionabilità dell'impianto;

d. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.Lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'All. 1 al D.Lgs. n. 209/2003;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'All. 1 al D.Lgs. n. 209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- nell'esercizio delle operazioni di demolizione, rimuovere preventivamente i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.Lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

e. il trattamento del veicolo può avvenire solo dopo la cancellazione dello stesso dal PRA. Tale cancellazione avviene senza oneri di agenzia a carico del detentore e così **come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.**

f. il titolare del centro di raccolta rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV al D.Lgs. n. 209/2003, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;

g. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli, individuate all'All. III del D.Lgs. n. 209/2003, che possono essere cedute ed utilizzate solamente alle condizioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 15 dello stesso D.Lgs.;

h. la ditta dovrà adottare gli altri accorgimenti gestionali disposti dal D.Lgs. n. 209/2003, nonché rispettare le modalità operative ivi stabilite;

i. la gestione dei veicoli che non sono disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006;

j. nell'ambito della presente autorizzazione, non è consentita alcuna trasformazione e/o lavorazione dei veicoli da demolire diversa dallo smontaggio delle parti recuperabili e dalla riduzione volumetrica;

k. i veicoli, che devono essere stoccati privi di liquidi, dovranno essere preventivamente privati della batteria e svuotati di ogni residuo di carburante, lubrificante, fluidi di refrigerazione e altri liquidi prima di qualsiasi intervento di asporto di parti recuperabili e di rottamazione effettuata all'interno del centro; tali operazioni dovranno avvenire senza dispersione di oli e fluidi di qualsiasi natura sul terreno naturale;

l. l'asporto di oli, carburanti e fluidi dai veicoli, dovrà essere effettuato esclusivamente su apposita piattaforma di lavoro, le cui caratteristiche, di seguito elencate, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità: impermeabile ed atta ad impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido, imbrattamento e/o infiltrazione nel terreno, inclinata verso il punto di raccolta, dotata di disoleatore mobile in grado di trattare tutte le eventuali portate e di pozzetto finale di prelievo campioni, fermo restando che le eventuali acque in uscita devono rispettare i limiti di legge;

m. i rifiuti non pericolosi destinati al riciclo od al riutilizzo dovranno essere preventivamente sottoposti alle attività di recupero previste dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;

n. i differenti materiali derivanti dalle operazioni di recupero, dovranno essere avviati alle specifiche attività di riciclo, riutilizzo, ovvero di smaltimento, separatamente, in funzione della natura degli stessi ed in conformità alle normative vigenti;

o. l'impianto dovrà prevedere una zona adibita al lavaggio a bassa pressione del sottoscocca ed in particolare dell'impianto frenante;

p. i rifiuti solidi, gli oli ed i restanti liquidi derivanti dal trattamento dei veicoli dovranno essere stoccati in appositi contenitori o pozzetti a tenuta per classi omogenee e devono essere successivamente smaltiti/recuperati come previsto dalla normativa vigente;

q. il centro dovrà conferire al Consorzio obbligatorio per il recupero degli oli esausti ed a quello per il recupero delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, i materiali di rispettiva pertinenza;

r. i pneumatici dovranno essere collocati in uno spazio ad essi riservato e debitamente individuato, adottando necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi o per consentire un rapido intervento nel caso si verificasse tale evento accidentale;

s. il sito destinato allo stoccaggio dei pneumatici deve essere debitamente individuato;

t. è vietata la combustione libera dei pneumatici o di qualsiasi altro cascame per il recupero di anime metalliche;

u. la ditta dovrà provvedere a svuotare l'eventuale acqua contenuta nei pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni e ricoprire gli stessi con telo impermeabile o altro sistema idoneo a impedire la penetrazione e il ristagno di acqua piovana;

v. la ditta dovrà provvedere con cadenza settimanale, alla disinfezione dei pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni ma privi di copertura, utilizzando insetticidi a base di piretroidi;

w. la ditta dovrà provvedere ad una disinfezione mensile delle aree qualora interessate da infestazione di Aedes albopictus (zanzara tigre);

x. i veicoli bonificati, cioè senza liquidi e batteria, vanno accumulati nel piazzale di stoccaggio. Questo deve essere consolidato per quanto serve a sopportare la movimentazione, anche pesante, senza deformazioni che interferiscano nello scorrimento delle acque di pioggia;

y. gli autoveicoli bonificati, anche quelli compattati, possono essere impilati, le cataste devono avere un'altezza inferiore a 4 metri ed essere strutturate in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute;

z. i rifiuti elencati all'allegato "A" con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti, ecc...) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli organi di controllo;

aa. allo scopo di rendere nota, durante il deposito preliminare/messa in riserva, la natura e la pericolosità dei rifiuti contraddistinti nell'allegato dall'asterisco "*", le aree adibite allo stoccaggio di tali rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione;

bb. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo al taglio dell'erba ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;

cc. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei materiali dovrà essere curata la pulizia dell'adiacente viabilità pubblica, e dovrà essere curato il mantenimento della pulizia della parte stradale antistante l'ingresso. A tal fine si ritiene opportuno prevedere un sistema di lavaggio manuale o automatico dei pneumatici degli autocarri in uscita;

dd. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;

ee. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale approvato con Del. G.P. n. 289 del 29.11.2005;

ff. sono fatte salve le autorizzazioni, concessioni e permessi di altri Enti ed Amministrazioni, nonché i diritti di terzi;

8. di rammentare quanto previsto dalla **Del. G.R. n. 286** del **14.02.2005** e s.m. in materia di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
9. di stabilire, per il legale rappresentante della ditta autorizzata, l'obbligo di:
   a. presentare all'Amministrazione Provinciale di Rimini formale domanda di autorizzazione per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto;
   b. presentare, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 la comunicazione annuale relativa a quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti gestiti, con le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70;
   c. tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti gestiti, istituito e redatto secondo le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;
   d. comunicare tempestivamente, all'Ente autorizzante, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
   e. conservare presso l'impianto, copia dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;

f. provvedere alla registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dettagliandone di volta in volta la descrizione, sia sul registro di carico e scarico di cui alla precedente lett. c., sia sul formulario di identificazione di cui alla precedente lett. e.;

g. accertarsi che ai terzi cui vengono affidati i rifiuti depositati e/o trattati ne attuino una gestione conforme alle disposizioni di legge vigenti;

10. di stabilire che eventuali istanze di rinnovo di questa autorizzazione andranno inoltrate all'Amministrazione Provinciale di Rimini almeno 6 mesi prima dello scadere della stessa;

11. di considerare la presente autorizzazione efficace a far data dal **29.02.2008** e fino al **28.02.2018**;

12. di stabilire che copia delle presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto autorizzato, ovvero presso la sede aziendale, e dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;

14. di individuare nel dott. Daniele Salvatori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;

15. di inviare il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, alla Sezione Provinciale di Rimini dell'A.RP.A..

Il Dirigente

VIVIANA DE PODESTA'

Il presente atto composto di n. 13 (TREDICI)
facciate è copia conforme all'originale
Per uso amministrativo
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Moscianese)
14 FEB. 2008

Allegato "A" al Provvedimento n. 26 del 13/02/2008

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006 individuati mediante il C.E.R. di cui alla Decisione 2000/532/CE e ss.mm, **ammessi alle operazioni indicate accanto ad ogni codice di rifiuto**:

Codice CER	Definizione	R13/D15 t	R4 t/a
02 01 10	rifiuti metallici	2	50
16 01 03	pneumatici fuori uso	2	10
16 01 04 *	veicoli fuori uso	850	3.475
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	195	165
16 01 07 *	filtri dell'olio	2	10
16 01 10 *	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	2	2
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1	2
16 01 16	serbatoi per gas liquido	2	2
16 01 17	metalli ferrosi	15	100
16 01 18	metalli non ferrosi	15	100
16 01 19	plastica	22	30
16 01 20	vetro	2	2
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	2	2
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	2	2
17 04 01	rame, bronzo, ottone	10	2
17 04 02	alluminio	10	2
17 04 03	piombo	2	2
17 04 04	zinco	2	2
17 04 05	ferro e acciaio	48	2
17 04 06	stagno	2	2
17 04 07	metalli misti	2	2
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	1	2
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	6	2
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	1	10
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	1	10
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	1	10

Provincia di Rimini

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 2217 del 02/12/2014

OGGETTO: **D.LGS. N. 152/2006 PARTI III E IV - L.R. N. 3/1999 - L.R. N. 5/2006 E SS.MM.II. DITTA: GIORGI ANGELO SNC - RIMINI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15), MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B. MODIFICA E VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO N. 26 DEL 13.02.2008 E S.M**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati;*
- l'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m. il quale stabilisce, che gli impianti di smaltimento o di recupero, sono autorizzati dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- le L.R. nn. 3/1999 e 5/2006 con le quali la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province le competenze inerenti il rilascio delle suddette autorizzazioni;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e

dei rifiuti da questi derivanti;

- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 "Primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori";
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la L.R. n. 5 del 01/06/2006, che conferma in capo agli Enti Locali le funzioni in materia ambientale, conferite dalla legislazione regionale previgente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;

DATO ATTO che la Ditta GIORGI ANGELO avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B, possiede le seguenti autorizzazioni ambientali, riferite all'impianto in oggetto:

- autorizzazione alle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata con Provvedimento n. Atto n. 26 del 13.02.2008, così come modificato con Atto n. 592 del 09.12.2010, avente scadenza il 28.02.2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 19123 del 09.02.2011, rettificato con prot. n. 91554 del 15.06.2011, in scadenza il 09.02.2015;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 48317 del 29.03.2010 in scadenza il

29.03.2014;

VISTA l'istanza presentata ai sensi del D.P.R. 59/2013, in data 28.01.2014 ed integrata il 15.04.2014, dalla ditta GIORGI ANGELO, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con prot. n. 19123 del 09.02.2011, e con la quale inoltre, l'interessato comunica che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con prot. n. 48317 del 28.03.2010, è stata già presentata al Comune di Rimini;

DATO ATTO che la Conferenza di servizi in materia di rifiuti n. 3/2014, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, riunitasi il 19.06.2014, svolgendo approfondimenti di carattere procedurale, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), considerato che l'autorizzazione alla gestione di rifiuti di cui all'art. 208 sostituisce anche le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, ancorché individuati nel D.P.R. n. 59/2013, ha ritenuto che:

- le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, qualora riferite ad impianti disciplinati dall'art. 208 sopracitato, vengono ricomprese nell'ambito di quest'ultima procedura;
- le istanze presentate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ricomprendenti gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, qualora non vengano apportate varianti strutturali di natura impiantistica, vengono istruite dai competenti uffici, senza necessità di essere sottoposte all'esame della Conferenza;
- nell'autorizzazione ex art. 208 vengono individuate le autorizzazioni settoriali che vengono ivi ricomprese;

VISTA l'istanza presentata in data 07.10.2014 ed integrata il 10.10.2014, 04.11.2014

e 02.12.2014, dalla ditta GIORGI ANGELO, intesa ad ottenere la voltura delle sopracitate autorizzazioni:

- gestione di rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Rimini con Provv. n. 26 del 13.02.2008;
- scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 19123 del 09.02.2011 e s.m.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 48317 del 29.03.2010,

in capo alla ditta GIORGI ANGELO SNC, avente sede legale in comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/B, a seguito di conferimento dell'attività di gestione rifiuti dalla ditta GIORGI ANGELO, alla ditta GIORGI ANGELO SNC;

ACQUISITI agli atti:

- gli esiti istruttori relativi all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, di competenza comunale, trasmessi con nota prot. n. 230301 del 01.12.2014 dal Comune di Rimini, nella quale si dichiara di condividere il parere di HERA SpA espresso con prot. n. 137631 del 14.11.2014;
- comunicazione antimafia emessa, in data 17.11.2014 dalla Prefettura di Rimini, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, la quale attesta che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 dello stesso D.Lgs, non risultano sussistere cause interdittive;
- certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta, nella persona di Giorgi Angelo, Giorgi Alberto e Pizzingrilli Rosella, emessi in data 30.10.2014;

RITENUTO che possa darsi luogo ai rinnovi delle autorizzazioni allo scarico richiesti, ricomprendendo tali titoli nell'ambito dell'autorizzazione ex art. 208 già rilasciata con Provv. n. 26 del 13.02.2008, e che possa darsi luogo alla voltura dell'autorizzazione stessa, in capo alla ditta GIORGI ANGELO SNC, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il Provv. n. 6/2012 del Segretario Generale che assegna ai Dirigenti e ai Responsabili di Unità organizzativa autonoma le risorse umane per permettere ai servizi di svolgere le proprie attività in autonomia fin dal 01.01.2013;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana De Podestà;

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità a legge del presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis, c. 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07.12.2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis - c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

DISPONE

1. di **VOLTURARE** il Provvedimento n. 26 del 13.02.2008, così come successivamente modificato con Provv. n. 592 del 09.12.2010, di autorizzazione

ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, già rilasciato alla ditta GIORGI ANGELO, in capo alla ditta **GIORGI ANGELO SNC,** avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B;

2. di STABILIRE che il Provvedimento n. 26 del 13.02.2008 e s.m. di cui al punto precedente, costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, nella persona del sig. GIORGI ANGELO, nato il 15.10.1952 a Sogliano al Rubicone (FC), quale titolare dello scarico;
3. che valgono le prescrizioni riportate nel parere di HERA SPA rilasciato con nota prot n. 137631 del 14.11.2014 e fatto proprio dal Comune di Rimini, così come comunicato con nota prot n. 230301 del 01.12.2014. Tali prescrizioni sono riportate nell'Allegato "A" quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro 30 gg. dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta trasmetta alla scrivente, copia conforme all'originale dell'atto notarile attestante l'avvenuto conferimento dell'attività;
5. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento 26 del 13.02.2008 e s.m., il quale dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto, unitamente al presente provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
6. di invitare il Comune di Rimini, a valutare eventuali revoche di titoli abilitativi in materia ambientale, di propria competenza, sostituiti dal presente provvedimento;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60

giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di individuare nella Dott.ssa Viviana De Podestà, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
9. di inviare il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, alla Sezione Provinciale di Rimini dell'A.R.P.A..
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio provinciale nonché sul sito internet della Provincia nella sezione "Operazione trasparenza - Amministrazione Aperta" ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, artt. 23-26-27;

Il funzionario proponente

Viviana De Podestà

IL DIRIGENTE

CASADEI CARLO